

g)
LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 1)

—
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994 - 1996
1994

1. 2)

2. 3)

3.-5. 2)

6. 4)

7. (Disposizioni per il personale dei comuni)

(1) I comuni possono assumere nuovo personale nel limite della dotazione fissata nelle piante organiche deliberate ed esaminate dall'organo tutorio, fatta salva la facoltà di assunzione di personale con contratto a termine prevista dall'articolo 7, lettera b) della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

(2) I comuni non possono procedere ad ampliamenti delle piante organiche in atto, qualora si scenda al di sotto del seguente rapporto dipendenti/popolazione:

- a) fino a 5000 abitanti al di sotto del rapporto un dipendente ogni 150 abitanti;
- b) da 5001 a 65.000 abitanti al di sotto del rapporto un dipendente ogni 130 abitanti;
- c) oltre 65.000 abitanti al di sotto del rapporto un dipendente ogni 120 abitanti.

(3) Per oggettive, documentate e motivate esigenze la Giunta provinciale eccezionalmente può autorizzare i comuni, entro sessanta giorni dalla richiesta, a derogare ai rapporti di cui al comma precedente.

(4) Nella richiesta di autorizzazione all'ampliamento deve essere attestato:

- a) la compatibilità di bilancio e la disponibilità dei mezzi finanziari per far fronte alla copertura dei posti;
- b) l'esistenza di eventuali contratti di appalto di servizi comunali a ditte esterne;
- c) l'assegnazione di sede segretariale di qualifica superiore rispettivamente la presenza di alcuni soltanto dei presupposti per procedere alla suddetta assegnazione;
- d) la presenza di altre caratteristiche e situazioni particolari che dimostrino un fabbisogno di personale superiore alla media.

8. 5)

9. 6)

10. 7)

11. 8)

12. 2)

13. (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A 2)

- 1) Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 agosto 1994, n. 38.
- 2) Omissis.
- 3) Vedi la nota all'art. 5 della L.P. 17 agosto 1989, n. 6.
- 4) Integra l'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24.
- 5) Modifica l'art. 1 della L.P. 15 gennaio 1977, n. 2.
- 6) Modifica l'art. 20 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21.
- 7) Reca modifiche alla L.P. 7 luglio 1992, n. 27.
- 8) Integra la L.P. 19 marzo 1991, n. 6.